



TRIBUNALE DI MILANO
Undicesima sezione penale

Composto da:

Dott. Carlo	Cotta	Presidente
Dott.ssa Silvia	Clerici	Giudice
Dott. Stefano	Corbetta	Giudice est.

decidendo sulla richiesta avanzata dal difensore di B. S. avente ad oggetto la declaratoria di prescrizione della pena pecuniaria di euro 30.987,41 di multa inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25.11.1997, irr. il 13.10.1998, per intervenuta prescrizione, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La difesa deduce che il termine prescrizionale relativo alla pena pecuniaria della multa, di cui all'art. 172, commi 1 e 3, c.p. – ossia il doppio della pena detentiva inflitta, pari perciò, nella specie, a 10 anni (essendo stato il B. condannato alla pena di anni 5 di reclusione)- , risulta ampiamente decorso, a nulla rilevando che B. abbia scontato interamente la pena detentiva inflitta con la citata sentenza, e che al condannato sia stata notificata, in data 16.7.2001, cartella esattoriale, relativa al recupero del credito per la multa, non essendo tale atto annoverato quelli che interrompono la prescrizione.

La deduzione difensiva è fondata e deve perciò essere accolta.

Invero, l'art. 172, comma 3, c.p. disciplina espressamente il computo della prescrizione nel caso in cui congiuntamente alla pena della reclusione sia inflitta la pena della multa; in tal caso, per entrambe le sanzioni, "si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione".

Una conclusione del genere non muta nel caso in cui il condannato abbia interamente espiato la pena detentiva, situazione che, in assenza di una diversa disciplina espressamente prevista, è riconducibile nella chiara dizione letterale del citato comma 3 dell'art. 172 c.p.

Ciò chiarito, deve ritenersi ininfluenza la circostanza che al condannato, in data 16.7.2001, sia stata notificata la cartella esattoriale con l'intimazione di pagamento della somma concernente la multa.

Sulla questione, la Suprema Corte si è pronunciata solo in due occasioni, giungendo a risultati diametralmente opposti.

Secondo un orientamento, espresso da Cass., Sez. I, 24.4.2008, Lupo Faro (in *Ced Cass.*, n. 240310), "ai fini dell'interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa nell'art. 139, comma primo, cod. proc. civ., non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine".

Secondo altro indirizzo, che deliberatamente si discosta dalla massima precedente, in assenza di una espressa previsione normativa, la notificazione della cartella esattoriale non costituisce una causa di interruzione della prescrizione (Cass., Sez. I, 3.6.2009, n. 22787, non massimata).

Il tribunale ritiene di aderire al secondo orientamento, che appare non solo maggiormente rispettoso del principio di stretta legalità, ma aderente al dato normativo; invero, la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla alcuna causa né di sospensione, né di interruzione, a differenza di quanto espressamente prevedono gli artt. 159 e 160 c.p. in tema di prescrizione del reato.

Di conseguenza, essendo decorso il termine decennale *ex art.* 172, commi 1 e 3, c.p. e non essendo ravvisabili le cause ostative di cui all'art. 172, comma 7., c.p., la pena pecuniaria sopra indicata deve essere dichiarata estinta per prescrizione.

P. Q.M.

dichiara estinta la pena di euro 30.987,41 di multa inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 25.11.1997, irr. il 13.10.1998, nei confronti di B.S. per intervenuta prescrizione.

Milano, 7 novembre 2011

i giudici

il presidente